

Ordinanza del 04/07/2018 n. 1184 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia - Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Imposta per transazioni finanziarie su titoli derivati - Società estera - Titolo emesso da società residente - Rinvio alla C.G.U.E..

Massima:

In tema di imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall'art. 1 commi da 491 a 500 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dovrà pronunciarsi sul seguente quesito: "Se gli artt. 18, 56 e 63 del T.F.U.E. ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituyente il tributo stesso".

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Concisa esposizione ex art. 36, c.2, n°2, d.lgs.546/92

Si dà atto della trattazione in pubblica udienza; il Giudice relatore espone al Collegio i fatti e le questioni controverse, come riportati nei contrapposti atti defensionali; successivamente il Presidente ammette le parti costituite presenti alla discussione.

Fatto:

1) In data 28.03.2014 la S. S.A., C.F. estero FXXXXXXXXXX22, con sede legale in Y. (Francia) presso B. H. n. XY, per il tramite della propria sede secondaria italiana avente rappresentanza stabile in Z. (Italia) alla via O. n. XY (C.F. 8XXXXXXXXXX8 - P.IVA 0XXXXXXXXX2), presentava dichiarazione ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. "Financial Transaction Tax (FTT)", prevista e disciplinata nell'ordinamento italiano dall'art. 1 commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabilità 2013), nonché dal decreto attuativo DM 21 febbraio 2013, successivamente modificato dal DM 16 settembre 2013;

2) Dalla predetta dichiarazione, relativa alle operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno d'imposta 2013 dalla capogruppo francese ed aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, emergeva un'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 1 comma 492 della L. 228/2012, pari alla complessiva somma di € 55.207,00, corrispondente ai versamenti effettuati nel corso del periodo d'imposta di riferimento;

3) In data 01.08.2014 la sede secondaria italiana, in nome e per conto della capogruppo, presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di quanto versato, assumendo l'illegittimità costituzionale della disciplina relativa alle imposte sulle transazioni finanziarie su titoli "derivati", nella parte in cui prevede l'applicazione del tributo sul presupposto della residenza nel territorio dello Stato italiano del soggetto emittente il titolo sottostante al derivato, per presunta violazione dei principi di uguaglianza formale e di capacità contributiva di cui rispettivamente agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché per asserita violazione del diritto internazionale consuetudinario rilevante nell'ordinamento costituzionale italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione; la società fondava altresì la propria istanza di rimborso sulla pretesa contrarietà della disciplina italiana de qua al diritto dell'Unione Europea, specificamente con gli artt. 18, 56 e 63 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

4) L'Agenzia delle Entrate non si pronunciava sull'istanza di rimborso, pertanto la contribuente, in data 28.01.2015, decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, proponeva avanti alla CTP di Milano tempestivo ricorso avverso, o il silenzio-diniego dell'Ufficio per ottenere la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla restituzione dell'imposta versata, deducendo le medesime motivazioni poste a fondamento dell'istanza di rimborso e richiedendo:

a) la sospensione del giudizio con contestuale rinvio alla Corte Costituzionale in ordine alla presunta incostituzionalità dell'art. 1, comma 492, L. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

b) la disapplicazione della normativa italiana perché ritenuta in contrasto con gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE o, in subordine, la sospensione del giudizio e la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in forza del principio di uniforme applicazione del diritto dell'Unione, con il quesito: "se gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che impone un tributo sulle transazioni finanziarie per il solo fatto che queste abbiano ad oggetto un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato"; c) la sospensione per questione di con contestuale rinvio alla Corte Costituzionale in ordine alla presunta incostituzionalità

dell'[art. 1, comma 492, L. 228/2012](#) per contrasto con i principi di sovranità e di territorialità tributaria immanenti al diritto internazionale comunitario e, conseguentemente, rilevanti nell'ordinamento costituzionale italiano ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Costituzione;

5) Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia, che chiedeva il rigetto del ricorso contestando le argomentazioni della ricorrente ed insistendo sulla legittimità del diniego e della normativa istitutiva dell'imposta in discorso, evidenziando la sussistenza di un collegamento oggettivo ed effettivo tra i titoli derivati soggetti ad imposta e l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, qualora, come nel caso di specie, il titolo sottostante il derivato sia emesso da una società ivi residente;

6) La CTP di Milano, con sentenza n.4334/16 depositata in data 17 .05.2016 respingeva il ricorso, ritenendo, contrariamente a quanto argomentato dalla contribuente, del tutto legittimo assoggettare ad imposta operazioni sui derivati il cui sottostante sia un titolo emesso da una società residente nello Stato italiano, in quanto, ad avviso della CTP, il riferimento legislativo alla residenza del soggetto emittente il titolo sottostante sarebbe sufficiente ad integrare un serio, effettivo ed oggettivo collegamento, di carattere economico, tra il fenomeno impositivo sottoposto a tassazione ed espressione di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, ossia la negoziazione di un derivato, e lo Stato italiano;

7) Non vi sarebbe in sostanza, secondo quanto affermato dalla CTP, alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione, e ciò in forza dell'indissolubile correlazione tra il valore del titolo sottostante e il valore del derivato, espressa dal pay-off del derivato stesso, correlazione che, come rilevato dall'Ufficio e osservato dalla Commissione, comporta la possibilità di realizzare, con i derivati, negoziazioni sostitutive di quelle dirette sui titoli sottostanti, sicché escludere i derivati dalla tassazione sulle transazioni finanziarie (benché espressione di capacità contributiva e collegate oggettivamente con l'ordinamento italiano), susciterebbe comportamenti elusivi dell'imposta da parte degli operatori dei mercati finanziari, in evidente pregiudizio delle ragioni erariali;

8) La CTP non riteneva violati né la normativa comunitaria, in assenza di regimi differenziati di imposizione tra soggetti passivi italiani e di altri Stati membri, né il principio internazionale di territorialità e di sovranità fiscale degli altri Stati, sussistendo il predetto collegamento tra fattispecie economica assunta a presupposto d'imposta e lo Stato italiano e non essendo in alcun modo pregiudicata la potestà legislativa di ulteriori ordinamenti;

9) Avverso la pronuncia della CTP la contribuente presentava atto di appello, ribadendo le argomentazioni ed eccezioni dedotte in primo grado e riformulando altresì le medesime conclusioni ivi rassegnate, chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, in principalità il rimborso dell'imposta sulle transazioni finanziarie versata, con interpretazione costituzionalmente orientata dell'[art. 1, comma 492, L.228/2012](#), e in subordine la sospensione del giudizio e la proposizione questione di incostituzionalità per violazione, da parte della norma de qua, degli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché per violazione del principio internazionale di territorialità e sovranità dello Stato, rilevante nell'ordinamento ai sensi dell'art. 10 della Costituzione; l'appellante richiedeva altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per contrasto con gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE;

10) Controdeduceva e resisteva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia, contestando quanto ex adverso dedotto dalla contribuente e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Dopo aver sentite le parti costituite presenti, ammesse alla discussione, che avevano precisato nell'udienza del 6/11/2017 le proprie rispettive richieste, riportandosi alle istanze e controdeduzioni già svolte in atti, visti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, ritenuti sufficienti gli elementi istruttori acquisiti, il Collegio si ritirava in camera di consiglio per deliberare, anche sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E..

Attesa la complessità della controversia e considerata l'ora tarda, il Presidente, ex [art. 35, c.2, d.lgs. 546/92](#), rinviava ogni decisione alla prima camera di consiglio utile, con la medesima composizione collegiale.

MOTIVAZIONE

Succinta esposizione delle ragioni di/atto e dei motivi di diritto della decisione

ex [art. 36, c.2, n°4, d.lgs.546/92](#)

Oggi il Collegio - conseguentemente al rinvio già disposto ex art. 35, c.2, d.lgs. 546/92, in data 6/11/2017 - si ritira in camera di consiglio, deliberando come in dispositivo.

Diritto:

11) L'odierno Collegio osserva come l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, [L.228/2012](#), sia stata istituita al fine di garantire la contribuzione alla spesa pubblica da parte di chi compia operazioni su strumenti finanziari, realizzate nell'ambito dei relativi mercati, che abbiano una connessione con il territorio dello Stato italiano;

12) Tale imposta risulta dovuta, ai sensi del comma 491, citato articolo, integrato dalle relative definizioni di cui all'art. 1 del DM 21 febbraio 2013 nonché del successivo comma 494, dal soggetto beneficiario del trasferimento del diritto di

proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dallo Stato di residenza del soggetto emittente il titolo rappresentativo, purché, come detto, il titolo rappresentato sia emesso da società residente nel territorio italiano, e viene determinata in misura proporzionale al valore della transazione con un'aliquota differenziata in base alla tipologia dei mercati ove avviene la negoziazione;

13) La precitata disposizione è altresì integrata dall'art. 2 del DM 21 febbraio 2013, a mente del quale: "la residenza è determinata sulla base della sede legale. L'imposta si applica, altresì, al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto";

14) La medesima imposta, ancorché calcolata con una modalità distinta, ossia con un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, risulta dovuta, ai sensi dei commi 492 e 494; del più volte citato articolo, da ciascuna delle controparti di: "operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano - come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma I-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e certificates" (cfr. art. 1, comma 492, L.228/2012);

15) La predetta disposizione, oggetto delle doglianze di cui al presente giudizio, precisa che: "L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti" (cfr. art. 1, comma 492, L.228/2012), confermando l'intento legislativo di sottoporre a tassazione l'operazione di trasferimento in quanto tale;

16) Analogo inciso, peraltro, si rinviene altresì nel precedente comma 491, sicché risulta evidente il parallelismo legislativo tra le due fattispecie impositive;

17) Si precisa, per completezza espositiva, che la normativa in discorso prevede altresì, al successivo comma 495, una terza categoria di fattispecie impositiva, assoggettando ad imposta sulle transazioni finanziarie "le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 ";

16) Trattasi tuttavia di una fattispecie, quella prevista all'art. I, comma 495, L.228/2012, non direttamente rientrante nello specifico oggetto del presente giudizio;

17) Le doglianze della contribuente, infatti, si concentrano sulle fattispecie di cui ai citati commi 491 e 492 in forza della simmetria esistente tra le stesse, essendo entrambe caratterizzate, da un lato, dalla presenza di una connessione con l'ordinamento italiano identificata nella residenza in Italia dei soggetti emittenti gli strumenti finanziari di cui al comma 491, e, dall'altro dato, per converso, dall'irrilevanza, ai fini della sottoposizione a tassazione, dello Stato di residenza dei soggetti che intervengono nell'operazione;

18) La contribuente, nello specifico, ritiene che la connessione con l'ordinamento italiano prevista dall'art. 1, comma 492, L.228/2012 che sottopone a tassazione le operazioni su derivati, non sia ,conforme al principio costituzionale di cui all'art. 53 della Costituzione, in base al quale la corresponsione dei tributi in Italia deve avvenire in ragione della capacità contributiva espressa all'interno dello Stato, non potendo essere coinvolti nel fenomeno impositivo soggetti che siano completamente estranei dalla comunità nazionale;

19) Si domanda infatti la contribuente quale capacità contributiva potrebbe manifestare, come nel caso in esame, un soggetto non residente che scambi su un mercato estero un derivato emesso anch'esso da un non residente e avente come sottostante un titolo emesso da una società italiana: nessuna ricchezza sarebbe espressa in Italia in transazioni come quella del caso di specie (pag. 13 atto di appello);

18) L'appellante ritiene quindi, asserendo la mancanza di manifestazione di capacità contributiva in ordine alle operazioni sui derivati analoghe a quelle effettuate dall'odierna appellante, che il legislatore, con riferimento all'art. 1 commi 491 e 492 L.228/2012, abbia assoggettato a un identico "meccanismo impositivo" fattispecie differenti (pag.16 atto d'appello), in violazione del principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3 della Costituzione;

19) Non pare tuttavia condivisibile la tesi proposta dalla contribuente circa l'asserita manifesta illegittimità costituzionale della normativa de qua con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

20) Sul punto si osserva che, come noto, l'art. 53 della Costituzione consente al legislatore di tassare operazioni aventi contenuto economico, e dunque espressioni dirette o indirette di ricchezza, che presentino un collegamento con il territorio e/o con l'ordinamento giuridico italiano: la sussistenza di un tal collegamento fa sorgere in capo al soggetto -ancorché non residente- un dovere solidale di concorso alle pubbliche spese nazionali, in ragione della capacità contributiva così espressa;

- 21) Invero, nel caso di specie e nelle fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 492, L.228/2012, il presupposto impositivo che esprime capacità contributiva si può efficacemente ravvisare nelle operazioni finanziarie su derivati, aventi quale sottostante un titolo emesso da un soggetto residente in Italia;
- 22) Tali operazioni, infatti, presentano un collegamento con il territorio e/o con l'ordinamento giuridico italiano del tutto omogeneo a quello delle fattispecie di cui al comma 491 del precitato articolo: così come chi, indipendentemente dalla propria residenza domestica o estera rispetto al territorio italiano, ponga in essere negoziazioni aventi ad oggetto i titoli di cui all'art. 1, comma 491, L.228/2012, sfrutta un valore -che sorge solo nella misura in cui esista e sia operativo l'ordinamento dello Stato italiano quale Stato di emissione dei titoli negoziati (o rappresentati dai titoli negoziati), allo stesso modo, chiunque compia operazioni su derivati aventi come sottostanti titoli emessi da società italiane fruisce di un valore che dipende strettamente e necessariamente da un titolo la cui esistenza è in funzione dell'esistenza dell'ordinamento dello Stato italiano che ne disciplina l'emissione;
- 23) In altri termini, non può revocarsi in dubbio che il derivato, ancorché possa circolare autonomamente rispetto al titolo sottostante, esista e sia apprezzabile nella misura in cui i titoli negoziati (o rappresentati dai titoli negoziati) siano riconosciuti dall'ordinamento italiano quale Stato di emissione, e che il valore del derivato ne dipenda necessariamente, sulla base di relazioni matematiche;
- 24) u00C8 quindi corretto ritenere che anche per le negoziazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari "derivati" di cui all'art. 1, comma 492, L.228/2012, così come è per quelle aventi ad oggetto titoli di cui all'art. 1, comma 491, L.228/2012, sussista un inscindibile nesso economico -concreto e verificabile- tra lo strumento finanziario e l'ordinamento dello Stato italiano, e dunque tra la transazione -presa a presupposto d'imposta nella misura in cui sia espressione di capacità contributiva- e l'ordinamento italiano, indipendentemente dal luogo di esecuzione dell'operazione e dalla residenza dei contraenti, non potendosi quindi ritenere l'operazione "estranea" alla comunità nazionale, ancorché posta in essere da soggetti non residenti in Italia e al di fuori del territorio italiano;
- 25) In tale prospettiva appare quindi rispettato anche l'art. 3 della Costituzione, non sussistendo alcuna intrinseca differenza, in chiave di manifestazione di capacità contributiva, tra le operazioni di cui all'art. 1, comma 491, L.228/2012 e quelle di cui all'art. 1, comma 492, della medesima Legge;
- 26) Parte appellante sostiene tuttavia che la normativa de qua sia idonea a minare il funzionamento del mercato interno europeo in quanto presenterebbe profili di discriminazione celati all'interno di un meccanismo impositivo che, a detta dell'appellante, sarebbe solo apparentemente uniforme per soggetti passivi residenti e non residenti, realizzandosi così un contrasto tra l'art. 1, comma 492, L.221/2012 e l'art. 18 del TFUE, ai sensi del quale "è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità";
- 27) L'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie ad operazioni poste in essere da soggetti non residenti, attraverso l'intermediazione di soggetti anch'essi non residenti, ancorché la negoziazione abbia ad oggetto derivati aventi come sottostanti un titolo emesso da una società italiana, comporterebbe, a parere della contribuente, una restrizione alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione Europea, vietata dall'art.56, paragrafo 1, TFUE, a mente del quale: "Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello destinatario della prestazione";
- 28) In altri termini, tanto l'applicazione dell'imposta, quanto la previsione di oneri amministrativi e dichiarativi supplementari, funzionali all'assolvimento della stessa (vale a dire l'estrapolazione, dal monte delle operazioni effettuate, delle singole operazioni su derivati che abbiano come sottostanti titoli emessi da soggetti residenti in Italia, la tenuta di un registro, la presentazione della dichiarazione), ostacolerebbero e renderebbero meno attraente l'attività di intermediazione di derivati per intermediari non residenti rispetto ai residenti, di fatto creando una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dal TFUE, ancor più evidente con riferimento al caso di un intermediario stabilito in uno Stato diverso da quello destinatario del servizio;
- 29) L'imposta de qua applicata ai trasferimenti di derivati, unitamente ai correlati adempimenti amministrativi e dichiarativi, produrrebbe quindi, ad avviso della ricorrente, un impedimento all'accesso al mercato dei derivati aventi come sottostanti titoli emessi da una società italiana e, rendendo meno attraente l'attività di intermediazione di tali derivati, dissuaderebbe sia l'offerta che la domanda di simili prodotti;
- 30) L'appellante richiama a sostegno della propria tesi i seguenti precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: C. Giust. 26.06.2003, C- 422/01, Skandia e Ramstedt, punto 28; C. Giust. 05.07.2012, C-318/10, SIAT, punti 19 e 28; C. Giust. 15.05.1997, C-250/95, Futura, nonché, in ordine alla sussistenza di una violazione del trattato anche in presenza di una limitazione di debole portata o di importanza minore di una libertà fondamentale, C. Giust. 18.10.2012, C-498/10, X NV, punto 30; C. Giust. 01.07.2010, C-233/09, Dijkman, punti 42; C. Giust. 14.12.2006, C-170/15, Denkavit International, punto 50; C. Giust. 11.03.2004, C- 9/02, De Lasteyrie du Saillant, punto 43; C. Giust. 15.02.2000, C-34/98, Commissione c. Francia, punto 49);
- 31) L'appellante ritiene poi che l'assoggettare all'imposta di cui all'art. 1, comma 492, L.228/2012, le operazioni su derivati che abbiano come sottostante titoli italiani u00B7 sia in evidente contrasto con l'art. 63 TFUE, in materia di capitali e pagamenti, ai sensi del quale: " ... sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri ... " nonché "sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri... " ;

32) Il contrasto con la disposizione del trattato poc'anzi richiamata si sostanzierebbe nell'effetto, recato dalla norma impositiva di cui all'art. 1, comma 492, L.228/2012, di scoraggiare gli operatori di Stati diversi dall'Italia dall'investire in strumenti derivati ovunque creati e scambiati aventi come sottostante titoli italiani;

33) Sul punto l'appellante richiama la statuizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 13.03.2014, C-375/12, Bouanich, punto 43, che avrebbe sancito il divieto di adottare misure nazionali "idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati" u00B7 ,

34) Si domanda pertanto questa Commissione se - con riferimento allo specifico caso in esame di operazioni finanziarie effettuate tra soggetti non residenti attraverso l'intermediazione di soggetti anch'essi non residenti e aventi ad oggetto derivati aventi come sottostante un titolo emesso da una società italiana, è conforme ai principi comunitari la pretesa di assoggettare tali operazioni al pagamento di un'imposta e ai preliminari e adempimenti amministrativi e dichiarativi prodromici al versamento dell'imposta stessa, dovuta dalle controparti contrattuali che realizzano le operazioni, tenuto conto che a un'imposta analoga, dovuta dal soggetto beneficiario del trasferimento del diritto di proprietà degli strumenti finanziari, sono assoggettate altresì le operazioni finanziarie averiti ad oggetto i titoli emessi da società italiane e realizzate da soggetti italiani o stranieri, indipendentemente dallo Stato di residenza dell'intermediario;

35) Pur nell'apparenza di un'assenza di discriminazione tra i trattamenti impositivi di cui ai commi 491 e 492 ,dell'art. 1, L.228/2012, e pur non condividendo la tesi dell'appellante in ordine alla carenza di un collegamento territoriale tra l'imposta ex art. 1, comma 492, L.228/2012, cui è stata assoggettata la contribuente e l'ordinamento dello Stato italiano, questa Commissione ritiene necessario operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione del diritto dell'Unione Europea e specificamente sulla compatibilità della disciplina istituita dell'imposta sulle operazioni finanziarie con gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE per i motivi argomentati dalla contribuente e sopra richiamati ed illustrati.

P.Q.M.

Visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sezione I ",emette

ORDINANZA

di rinvio pregiudiziale

Il per sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 par. 3 lettera b) del Trattato sull'U.E. e dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il seguente quesito:

"Se gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istitutore il tributo stesso".

Ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicato al processo tributario in virtù del rinvio dinamico di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 546/1992,

sospende

il presente procedimento in attesa della pronuncia della C.G.U.E.;

ordina

la trasmissione alla Cancelleria della Corte di Giustizia della presente ordinanza, unitamente

a copia autentica dei seguenti atti di causa:

1. istanza rimborso respinta,
2. sentenza n. 4334/08/2dl16 della C.T.P. di Milano,
3. atto d'appello di S. S.A.,
4. controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia,
5. memoria illustrativa ex art. 32, d. lgs. 546/1992 dell'appellante e successive dichiarazioni come rese a verbale;

il tutto in plico raccomandato A.R. all'indirizzo di Rue di Fort Niedergruneweld, C- 2925-Lussemburgo.
